



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 12/23

Dec. n. 11/23

Il giorno 14 luglio 2023, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., l'11 luglio 2023, nei confronti di:

MERCURI Valeriano, nato *omissis*, tesserato e licenziato 2023 con il M.C. "MILANI" con tessera n. 23036466 e licenza Fuoristrada n° Y00202;

incolpato di:

"violazione dell'art. 10 (frode sportiva) del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto il MERCURI, nel corso della gara di campionato regionale Lazio "Enduro Sprint" svoltasi domenica 9 luglio 2023 presso il Circuito Internazionale di Viterbo, approfittando di un momento di confusione, saltava parte della fila, ed arbitrariamente ritirava il transponder senza sottoporsi alle previste verifiche"

che avrebbe dovuto effettuare presso i Commissari di gara; di tal che accedeva comunque al tracciato e prendeva parte ad alcune prove speciali prima di essere fermato dal Direttore di gara.”.

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 11 luglio 2023 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del CdGD preposto alla manifestazione denominata "CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO SPRINT" – cod. LAZEN011 - svoltasi domenica 9 luglio 2023 presso il Circuito Internazionale di Viterbo, nonché tutti gli ulteriori atti acquisiti;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro il 13 luglio 2023, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà non è stata esercitata dal predetto incolpato.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti dell'incolpato Valeriano MERCURI e di cui al capo di incolpazione, riferiscono di fatti gravi e certamente rilevanti dal punto di vista disciplinare; come appresso si illustrerà, l'esame complessivo della documentazione allegata alla citata segnalazione, acquisita agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dello stesso in ordine a tali fatti.

In particolare, dai citati atti – che, come è noto, sono dotati di fede privilegiata poiché provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma

14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.D.d.G. – emerge chiaramente la condotta posta in essere dal MERCURI e che lo ha, quindi, condotto ad essere oggetto della menzionata segnalazione da parte del P.F..

Secondo quanto riportato nella integrazione al rapporto di gara della manifestazione LAZEN 011, risulta, invero, che l'incolpato nel corso della gara di campionato regionale Lazio "Enduro Sprint" svoltasi domenica 9 luglio 2023 presso il Circuito Internazionale di Viterbo ha posto in essere una serie di condotte preordinate ad aggirare gli adempimenti necessari alla partecipazione alla gara citata, evitando di sottoporsi alle obbligatorie verifiche presso i Commissari di Gara a tanto preposti, salvo, poi, lamentarsi del suo mancato inserimento nelle classifiche di gara. Tra l'altro, pare che l'incolpato medesimo non si sia avveduto del fatto che proprio da tale doglianza è scaturito l'accertamento circa la sua mancata registrazione nell'ordine di partenza e, di conseguenza, l'esclusione dalla manifestazione cui era riuscito comunque a partecipare, pur in assenza delle previste ed obbligatorie operazioni preliminari.

Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, atteso che l'incolpato non ha inteso addurre alcun elemento a sua eventuale discolpa entro il termine assegnato, scegliendo, quindi, deliberatamente, la linea della "non difesa".

II. Di conseguenza, alla stregua delle suesposte considerazioni, la contestazione ascritta all'incolpato risulta fondata. Invero, la condotta dell'incolpato Valeriano MERCURI è da considerarsi, come osservato, certamente scorretta e antisportiva, nonché, appunto, contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., allorquando, con consapevolezza, approfittando di un momento di confusione delle O.P., durante le iscrizioni saltava parte della fila, transitando direttamente dalle verifiche amministrative (pagamento e ritiro numeri di gara)

al ritiro del transponder e, non portando a termine le O.P., prendeva parte anche ad alcune prove speciali, con ciò violando – senza dubbio alcuno – l'art. 10 R.d.G. del Regolamento di Giustizia (frode sportiva), attesa la trasgressione delle norme per la partecipazione all'attività agonistica federale.

In nessun caso può ritenersi che l'incolpato non conoscesse la normativa che ha violato, atteso che – come risulta dall'esame dell'archivio storico – trattasi di un pilota certamente non alle prime armi, e che già da anni è solito partecipare a gare di enduro.

Tanto premesso, le violazioni di cui si è reso responsabile l'incolpato Valeriano MERCURI, attesa la gravità della condotta posta in essere (che solo per fortuite coincidenze non ha dato luogo a conseguenze quali ad esempio un infortunio subito o cagionato) conducono all'applicazione nei suoi confronti di una sanzione inibitoria, che, nel caso di specie, si ritiene equo determinare in mesi 6 (sei) di ritiro della tessera e della licenza ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine pena per il 14 gennaio 2024. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto anche della sua incensuratezza (non risultando precedenti a suo stesso carico), ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G..

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 10, 29, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:


MERCURI Valeriano, nato *omissis*, tesserato e licenziato 2023 con il M.C. "MILANI" con tessera n. 23036466 e licenza Fuoristrada n° Y00202;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei) con fine sanzione per il 14 gennaio 2024.

Depositata il 14 luglio 2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Mercuri Valeriano;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co. re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.